

VERBALE del 13 agosto 2025 del Seggio di gara

OGGETTO: RDO tramite piattaforma telematica MEPA per la fornitura biennale, in somministrazione, di prodotti di cancelleria, a lotto unico, occorrenti ai PP.OO. e Distretti dell'ASP di Trapani. fino alla concorrenza dell'importo di €220.960,00 oltre IVA". - **Apertura documentazione amministrativa - .**

---°°°---

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **13** del mese di **agosto**, alle ore **10,00** in Trapani, presso i locali della Sede Centrale dell'Azienda Sanitaria Provinciale Trapani, via Mazzini, 1, si è riunito, per procedere all'espletamento della procedura di gara in oggetto indicata, il Seggio di Gara composto da:

- **Dott.ssa Cecilia Laura Ingrasciotta**, Dirigente Amministrativo in servizio presso la U.O.C. Provveditorato ed Economato, che assume la Presidenza del Seggio di Gara;
- **Dott. Pietro Cavasino**, Assistente Amministrativo del Settore Provveditorato ed Economato, che svolge la funzione di segretario verbalizzante;
- **Dott.ssa Margherita Cangemi** Collaboratore Amministrativo del Settore Provveditorato ed Economato, in qualità di testimone.

Premesso:

- ❖ che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1026 del 30/06/2025 è stata indetta apposita gara, mediante R.d.O. semplice e aperta da svolgersi sulla P.A.D. MePA - ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. E) del D.Lgs. 36/2023 - per la fornitura biennale, in somministrazione, di prodotti di cancelleria occorrenti ai PP.OO. e Distretti dell'ASP di Trapani per un importo complessivo di €. 220.960,00,00 oltre IVA;
- ❖ che la partecipazione alla gara e lo svolgimento della stessa sono regolati dalle norme e condizioni contenute nel Disciplinare Amministrativo e nel Capitolato Tecnico allegati al provvedimento di indizione sopracitato;
- ❖ che la documentazione di gara è stata resa disponibile sul portale telematico al seguente indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>.
- ❖ che l'aggiudicazione sarà effettuata secondo le modalità previste nel Disciplinare Amministrativo, in particolare, mediante il criterio del minor prezzo stabilito dall'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, atteso che i beni oggetto di gara sono rispondenti a standard comuni definiti dal mercato.
- ❖ che il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato per il 18 Luglio 2025 alle ore 12.00;
- ❖ che entro il termine del 14 Luglio 2025 alle ore 9.00 previsto per la presentazione dei chiarimenti sono pervenute diverse richieste di chiarimenti da parte degli OO.EE. relativamente al Disciplinare Amministrativo e alle caratteristiche tecniche dei prodotti richiesti;
- ❖ che è stato dato riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute, sul portale telematico, in via riservata ai concorrenti mediante piattaforma ed, altresì, con comunicati pubblici pubblicati in data 07/07/2025, 08/07/2025, 09/07/2025, 10/07/2025, 14/07/2025 e 16/07/2025;
- ❖ che, nonostante sia pervenuta oltre il termine all'uopo fissato la richiesta di chiarimenti "....." è stata, comunque, data risposta mediante comunicato pubblicato il 16.07.2025 visibile a tutti gli OE - che, allegato al presente verbale, ne costituisce parte integrante - con cui si comunicava che: *"a causa di un disguido tecnico l'allegato da produrre "DGUE*

redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento UE 2016/7, prodotto secondo il comma 1 dell'art. 91 del D.Lgs. n. 36/2023" è stato inserito in data odierna (16.07.2025)" e che, trattandosi di un mero errore materiale, in ogni caso, ogni altro DGUE valido ai sensi del regolamento (UE) 2016/7 già prodotto dagli operatori, sarebbe stato comunque accettato.

- ❖ che in data 21.07.2025 si è proceduto a scaricare dalla piattaforma Mepa la documentazione presentata dalle ditte all'interno della "busta amministrativa";
- ❖ che a seguito dell'acquisizione di tali documenti è emerso che alcuni OO.EE. non hanno allegato la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC (cosiddetta tassa sulle gare) pari ad € 18,00, la cui richiesta, per un mero disguido, non è stata inserita tra i documenti di gara da allegare.
- ❖ che, per quanto sopra, si è proceduto a mezzo pec (28 Luglio) ad invitare le ditte ad integrare la suddetta documentazione, fornendo la ricevuta di avvenuto pagamento, atteso che il pagamento della tassa di gara è obbligatorio per i procedimenti superiori a € 150.000, e vista l'ordinanza del 07.01.2025 n.48 con cui i Giudici del Consiglio di Stato mettono in rilievo che: *"ammettere l'adempimento tardivo del contributo ANAC ... in sede di soccorso istruttorio – non frustra l'obiettivo di regolarità dei flussi contributivi affluenti all'entrata del bilancio dell'Autorità giacché l'eventuale omissione del pagamento sarebbe riscontrata ben prima della valutazione delle offerte e della formazione della graduatoria"*, al fine di poter procedere alla verifica della documentazione amministrativa

Tutto ciò premesso:

Il Presidente del Seggio di Gara alle ore 10,10 dichiara aperta la seduta, prende atto dei chiarimenti di gara citati in premessa e dispone procedersi quindi all'esame della documentazione contenuta nella busta "A" (documentazione amministrativa), prodotta dalle ditte concorrenti, ai fini della formale ammissione o esclusione degli operatori economici alla procedura di gara in argomento.


A tal fine il Seggio di gara accederà alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, l'offerta economica resterà, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, onde procedere a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesta;
- c) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs 36/2023.

Il Presidente del Seggio di Gara fa constatare a questo punto che, come risulta dall'elenco scaricato dal portale MEPA, entro il termine utile previsto (ore 12,00 del 18/07/2025) sono pervenute n. 10 offerte:

- 1) ERREBIAN S.p.A.
- 2) ICR SPA
- 3) LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO
- 4) DE.DA UFFICIO
- 5) LA CARTOTECNICA SICILIANA SRL
- 6) CARTA E CARTUCCE SRL
- 7) CARTO COPY SERVICE
- 8) ANGELO AMODIO S.R.L.
- 9) 2EMME S.R.L.
- 10) NUOVA CENTER CART DI CARDINALE GIUSEPPE

A questo punto il P.S.G. procede all'apertura della busta della ditta



1) ERREBIAN S.P.A.

Il Seggio di gara procede alla verifica della documentazione presentata dalla ditta e, verificatane la completezza e la conformità a quanto richiesto nel Disciplinare Amministrativo, dichiara **la ditta ammessa** al prosieguo della procedura di gara.

2) ICR SPA

Il Seggio di gara procede alla verifica della documentazione presentata dalla ditta e, verificatane la completezza e la conformità a quanto richiesto nel Disciplinare Amministrativo, dichiara **la ditta ammessa** al prosieguo della procedura di gara.

3) La Pitagora di Macrelli Dr. Gian Carlo

Il Seggio di gara procede alla verifica della documentazione presentata dalla ditta e dato atto che la Ditta ha integrato, giusta nota prot. n.115443 del 30.07.2025, la documentazione con la ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo ANAC, verificatane la completezza e la conformità a quanto richiesto nel disciplinare, dichiara **la ditta ammessa** al prosieguo della procedura di gara.

4) DE.DA Ufficio SRL

Il Seggio di gara procede alla verifica della documentazione presentata dalla ditta e dato atto che la Ditta ha integrato, giusta nota prot. n.115070 del 30.07.2025, la documentazione con la ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo ANAC, verificatane la completezza e la conformità a quanto richiesto nel disciplinare, dichiara **la ditta ammessa** al prosieguo della procedura di gara.

5) LA CARTOTECNICA SICILIANA SRL

Il Seggio di gara procede alla verifica della documentazione presentata dalla ditta e dato atto che la Ditta ha integrato, giusta nota prot. n.115025 del 30.07.2025, la documentazione con la ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo ANAC, verificatane la completezza e la conformità a quanto richiesto nel disciplinare, dichiara **la ditta ammessa** al prosieguo della procedura di gara.

6) CARTA E CARTUCCE SRL

Il Seggio di gara procede alla verifica della documentazione presentata dalla ditta, dando atto che la Ditta ha integrato, giusta nota prot. n.115310 del 30.07.2025, la documentazione con la ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo ANAC.

Il SDG procede all'esame dei restanti documenti. Si rileva che tra i documenti presentati vi è un file denominato DGUE ma non è possibile aprirlo, inoltre non è possibile aprire nemmeno il file "*Dichiarazione ex art 46 e 47 del DPR 445-2000*" ed infine l'offerta senza prezzi non risulta debitamente compilata nei campi "codice prodotto", "marca prodotto e modello" e "numero pezzi".

Vista la delibera ANAC n. 573 del 10 dicembre 2024 nella quale si evidenzia come in ogni caso il ricorso al soccorso istruttorio non possa confliggere con il **principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti**, secondo il quale ciascuno è chiamato a sopportare le conseguenze di eventuali **errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella**

presentazione della documentazione e la necessità di rispettare la scadenza per l'invio delle offerte, a garanzia della *par condicio* di tutti i concorrenti, non consente quindi di poter ammettere l'invio di un nuovo documento oltre i termini stabiliti.

Vista altresì la sentenza n.6281/2025 con la quale il Consiglio di stato conferma che mancata diligenza nell'invio dell'offerta non può essere sanata con il soccorso istruttorio previsto dall'art.101 del D.Lgs 36/2023.

Per tutto quanto sopra il SDG ritiene di non poter ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 per integrare quanto mancante nell'offerta senza prezzi presentata dall'OE e pertanto dichiara **la ditta non ammessa** al prosieguo della procedura di gara.

7) CARTO COPY SERVICE

Il Seggio di gara procede alla verifica della documentazione presentata dalla ditta dando atto che la Ditta ha integrato, giusta nota prot. n.115297 del 30.07.2025, la documentazione con la ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo ANAC. Il SDG procede ad esaminare i documenti presentati dalla Ditta.

Il SDG constata che la Ditta non ha caricato alcun DGUE

Il SDG da atto che, sebbene a causa di un disguido tecnico l'allegato da produrre "*DGUE redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento UE 2016/7, prodotto secondo il comma 1 dell'art. 91 del D.Lgs. n. 36/2023*" sia stato inserito solo in data 16.07.2025, e non contestualmente al caricamento della procedura nella piattaforma, di tale circostanza è stata data adeguata pubblicità agli OO.EE. anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte mediante comunicato pubblicato il 16.07.2025, visibile a tutti gli OE, nel quale era stato, nel contempo, reso noto che, in ogni caso, ogni altro DGUE valido ai sensi del regolamento (UE) 2016/7 già prodotto dagli operatori, sarebbe stato comunque accettato.

Il SDG da atto, inoltre che nel Disciplinare Amministrativo è espressamente richiesta la produzione di un **DGUE** redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento UE 2016/7.

A tal riguardo, il SDG rileva che, rispetto al previgente art. 89, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 – sul quale poggiava l'interpretazione della giurisprudenza favorevole a riconoscere la legittimità, nella vigenza del codice del 2016, della soccorribilità nel caso di mancanza *tout court* del D.G.U.E, sulla base della nuova disciplina dettata dal d.lgs. 36 del 2023, la mancata presentazione del DGUE non è sanabile con l'istituto del soccorso istruttorio.

Depone in tal senso la recente Tar Campania-Napoli, Sez. I, 4 luglio 2025, n. 5075 secondo cui: "*La formulazione dell'art. 101 D.Lgs 36/2023 sembra non consentire più di ritenere sanabile l'omessa produzione del D.G.U.E.*"

– *Il dato letterale – e la riconosciuta primazia del relativo criterio interpretativo – non pare superabile, per tale specifico profilo, a meno di volerne disconoscere completamente la valenza precettiva, dando la norma pro non scripta.*

– *Risulta ragionevole, in definitiva, riconoscere che è stato codificato, a fronte dell'inequivoco dato di diritto positivo, un limite "quantitativo" del "soccorso integrativo/completivo" ex art. 101, comma 2, lett. a), cit., operante sul piano dell'oggetto, dato dall'impossibilità di avvalersi dell'istituto allo scopo di supplire all'omessa produzione del D.G.U.E, posto che l'integrazione istruttorio, per come normata, logicamente presuppone l'esistenza, per quanto qui di interesse, di un D.G.U.E. che ha formato oggetto di trasmissione alla S.A., potendo essa avere ad oggetto, come detto, "ogni elemento mancante" della "documentazione trasmessa [...] con il documento di gara unico europeo" e non – quindi – il D.G.U.E. stesso)*

Il SDG, ritenuto sulla scorta dell'orientamento ermeneutico sopra enucleato che la radicalità della carenza costituita dall'integrale omissione della produzione del D.G.U.E.

(equiparata alla mancata presentazione della domanda di partecipazione) precluda, nel rinnovato impianto codicistico – per scelta esplicita del Legislatore - la legittima attivazione, del soccorso istruttorio. dichiara quindi, che la documentazione presentata dalla Ditta **non è conforme** a quanto richiesto nel Disciplinare Amministrativo e, pertanto, **dichiara la ditta non ammessa** al prosieguo della procedura di gara.

8) ANGELO AMODIO S.R.L.

Il Seggio di gara procede alla verifica della documentazione presentata dalla ditta dando atto che la Ditta ha integrato, giusta nota prot. n.115304 del 30.07.2025, la documentazione con la ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo ANAC. Il SDG procede ad esaminare i documenti presentati dalla Ditta.

Il SDG, in sede di esame della suindicata documentazione, constata che la Ditta ha caricato una Dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni bancarie per la tracciabilità dei flussi finanziari non richiesta dalla Stazione Appaltante. Inoltre, risulta presente un file contenente il *patto di integrità negli affidamenti per la fornitura di beni e servizi* dell'ASP Trapani firmato digitalmente che non era stato richiesto dal Disciplinare Amministrativo.

Il SDG rileva che la ditta non ha presentato il *Disciplinare Amministrativo sottoscritto digitalmente per accettazione* così come richiesto nello stesso.

Il SDG constata che la Ditta non ha caricato alcun DGUE.

A tal riguardo, per le motivazioni sopra ampiamente articolate, il SDG dichiara che la documentazione presentata dalla Ditta **non è conforme** a quanto richiesto nel Disciplinare Amministrativo e, pertanto, **dichiara la ditta non ammessa** al prosieguo della procedura di gara.

9) 2EMME srl

Il Seggio di gara procede alla verifica della documentazione presentata dalla ditta e, dando atto che la Ditta ha integrato, giusta nota prot. n.120555 del 11.08.2025, la documentazione con la ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo ANAC, procede ad esaminare i documenti presentati dalla Ditta.

Il SDG constata che la Ditta non ha caricato alcun DGUE.

A tal riguardo, il SDG si riporta alle considerazioni ut supra espresse sul punto ed alle motivazioni ivi ampiamente articolate

Il SDG procede all'esame dei restanti documenti e rileva, altresì, che l'offerta senza prezzi non risulta debitamente compilata.

Vista la delibera ANAC n. 573 del 10 dicembre 2024 nella quale si evidenzia come in ogni caso il ricorso al soccorso istruttorio non possa confliggere con il **principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti**, secondo il quale ciascuno è chiamato a sopportare le conseguenze di eventuali **errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione** e la necessità di rispettare la scadenza per l'invio delle offerte, a garanzia della *par condicio* di tutti i concorrenti, non consente quindi di poter ammettere l'invio di un nuovo documento oltre i termini stabiliti.

Vista altresì la sentenza n.6281/2025 con la quale il Consiglio di Stato conferma che mancata diligenza nell'invio dell'offerta on può essere sanata con il soccorso istruttorio previsto dall'art.101 del D.Lgs 36/2023.

Il SDG ritiene di non poter ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 per integrare quanto mancante nell'offerta senza prezzi presentata dall'OE.

Il SDG dichiara quindi, che la documentazione presentata dalla Ditta **non è conforme** a quanto richiesto nel Disciplinare Amministrativo e, pertanto, **dichiara la ditta non ammessa** al prosieguo della procedura di gara.

10) NUOVA CENTER CART DI CARDINALE GIUSEPPE

Il Seggio di gara procede alla verifica della documentazione presentata dalla ditta e, dato atto che la Ditta ha integrato, giusta nota prot. n.115290 del 30.07.2025, la documentazione con la ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo ANAC, procede ad esaminare i documenti presentati dalla Ditta.

Il SDG constata che la Ditta non ha caricato alcun DGUE.

A tal riguardo, il SDG si riporta alle considerazioni ut supra espresse sul punto ed alle motivazioni ivi ampiamente articolate

Il SDG procede all'esame dei restanti documenti e rileva altresì che l'offerta senza prezzi non risulta debitamente compilata.

Vista la delibera ANAC n. 573 del 10 dicembre 2024 nella quale si evidenzia come in ogni caso il ricorso al soccorso istruttorio non possa confliggere con il **principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti**, secondo il quale ciascuno è chiamato a sopportare le conseguenze di eventuali **errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione** e la necessità di rispettare la scadenza per l'invio delle offerte, a garanzia della *par condicio* di tutti i concorrenti, non consente quindi di poter ammettere l'invio di un nuovo documento oltre i termini stabiliti.

Vista altresì la sentenza n.6281/2025 con la quale il Consiglio di Stato conferma che mancata diligenza nell'invio dell'offerta on può essere sanata con il soccorso istruttorio previsto dall'art.101 del D.Lgs 36/2023.

Il SDG ritiene di non poter ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 per integrare quanto mancante nell'offerta senza prezzi presentata dall'OE.

Il SDG dichiara quindi, che la documentazione presentata dalla Ditta **non è conforme** a quanto richiesto nel Disciplinare Amministrativo e, pertanto, **dichiara la ditta non ammessa** al prosieguo della procedura di gara.

*** ** **

Alle ore 13.00 vengono concluse le operazioni di gara.

Del che è stato redatto il presente verbale, composto da n° 7 (sette), pagine che letto e confermato viene sottoscritto.

IL TESTIMONE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE